



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

I.S.I.S. - Istituto Statale Istruzione Superiore "STRIANO – TERZIGNO"

Sede Centrale - Striano (NA) - IPSAR – Via Sarno P. Verde Striano (NA) – Tel. 0813624206 – 0813624207
Sede di Terzigno (NA) – Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane - Via Avini Tel. 0818278079
Cod. Mecc.: NAIS13200D - C. F. 90094100634
email - nais13200D@istruzione.it - sito web www.isisstrianoterzigno.gov.it
Distretto Scolastico 32 - Ambito Territoriale NA - N.° 20

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

La scuola quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Ed infatti obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto, la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Le modifiche legislative non si sono affatto allontanate dallo statuto delle studentesse e degli studenti, che, anzi, rappresenta ancora oggi uno strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri degli studenti. Tuttavia si è ritenuto necessario apportare delle modifiche alle norme che riguardano le sanzioni disciplinari (art. 4) e le relative impugnazioni (art. 5). Tutto questo è finalizzato a dare la possibilità alle scuole di sanzionare quanto dovuto, con l'adeguata severità, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI STUDENTI

- Gli studenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e restarvi ciascuno al proprio posto, nei momenti di assenza dell'insegnante. Inoltre, gli studenti non possono uscire all'esterno dell'Istituto e durante i passaggi d'ora non possono uscire dalla classe.
- La pausa di socializzazione si deve svolgere nel RISPETTO della vigente normativa sulla sicurezza delle persone, delle strutture e delle RESPONSABILITA' della Scuola, dei docenti, delle famiglie e degli alunni,

ed è regolamentato così come segue:

- ✓ *Per la sede di Terzigno: ogni giorno, dalle ore 11.00 alle ore 11.10 i docenti, sotto la loro vigilanza, devono consentire agli allievi di poter consumare la colazione che avranno portato da casa;*
- ✓ *Per la sede di Striano: ogni giorno, dalle ore 11.15 alle ore 11.30 i docenti, sotto la loro vigilanza, devono consentire agli allievi di poter consumare la colazione che avranno portato da casa o eventualmente acquistata nell'ambito del progetto di Istituto (Una sana alimentazione);*
- ✓ *l'uscita dall'aula per esigenze fisiologiche è consentita dalla seconda ora, singolarmente, o prima per casi di palese necessità.*

A norma di legge è proibito fumare in ogni locale dell'Istituto: verranno applicati provvedimenti amministrativi in caso di mancata osservanza. I trasgressori colti in flagranza saranno puniti a norma di legge e con sanzioni disciplinari; la recidività della trasgressione avrà pesante incidenza nella valutazione della condotta.

Infatti il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, statuisce testualmente, all'**Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)**, quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, pertanto è fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori:

- **di fumare negli spazi interni e nelle aree cortilizie delle rispettive sedi;**
 - **di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi, compresi i bagni, e nelle aree cortilizie delle rispettive sedi.**
-
- Ciascuna classe è responsabile dell'integrità e della pulizia di muri, di arredi e di quanto è parte integrante della propria aula. I danni eventualmente provocati devono essere risarciti dall'intera scolaresca qualora non risulti possibile individuare l'autore o gli autori di essi e possono essere sanzionati, in casi particolarmente gravi, con l'allontanamento dalle lezioni per un periodo che il Consiglio di classe andrà a stabilire secondo le modalità indicate nel capitolo a parte.
 - Durante lo svolgimento delle lezioni non è consentito uscire dall'aula se non per motivi di necessità alla prima ora e non più di un alunno per volta, dopo la seconda ora.
 - Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, dall'aula alla palestra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono avere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule ecc.

- Sono da evitare tutti i comportamenti che possono diventare pericolosi (ad esempio spingersi, salire e scendere le scale, ecc.). Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
- I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
- Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze degli altri.
- Nelle aule e nel cortile ci sono gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
- Gli insegnanti e i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.
- In ossequio alla premessa, gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro altrui ed eseguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione i collaboratori scolastici sorvegliano corridoi e servizi.
- Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti, le lezioni e l'eventuale colazione. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.
- È fatto divieto assoluto a tutti di fare uso dei cellulari e di ogni altro strumento di ripresa (foto, audio, video) durante l'attività didattica. L'alunno sorpreso a farne uso sarà severamente punito con il sequestro del cellulare o altro, che sarà consegnato ai genitori dopo quindici giorni.
- Durante lo svolgimento dei compiti in classe gli alunni sono tenuti a consegnare i cellulari al docente. In ottemperanza alla vigente normativa, l'alunno sorpreso a farne uso sarà allontanato dalla scuola e la prova sarà considerata come svolta, anche se non valutata.
- Gli alunni sono tenuti, al fine di evitare forme di sciatterie, ad indossare abbigliamento consoni al decoro della scuola.
- È fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
- Le assenze superiori a 5 giorni devono essere giustificate con certificato medico; nel caso in cui la causa delle assenze non dovesse attribuirsi a malattia sarà cura dei genitori, o di chi ne fa le veci, informare preventivamente la Presidenza; la decima, la quindicesima ecc. assenza devono essere giustificate personalmente da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di assenza non giustificata entro due giorni l'alunno è ammesso in classe solo dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un docente collaboratore, se non ha giustificato al terzo giorno dovrà essere accompagnato. Le assenze vanno giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci

sull'apposito libretto, ritirato dagli stessi all'inizio di ogni anno scolastico. Gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi purché, preventivamente, il genitore o il legittimo tutore abbia sottoscritto alla presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato apposita autorizzazione: la decima e la quindicesima devono comunque essere giustificate personalmente da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. All'atto del ritiro del libretto delle giustificiche il genitore o il legittimo tutore apporrà la sua firma e sul libretto delle giustificiche e su di un apposito registro, sul quale dovrà indicare, oltre all'indirizzo del luogo di residenza, tutti gli altri elementi idonei ad un agevole ed immediato suo reperimento. Dovrà giustificare l'assenza solo chi ha apposto la firma. In caso contrario la giustificica non sarà ritenuta valida e ciò comporterà, il giorno successivo, la compilazione ed esibizione di una nuova giustificica: in mancanza di essa l'alunno non sarà ammesso in classe. In caso di assoluta impossibilità di giustificazione dell'assenza da parte di chi ha ritirato il libretto, deve essere informato preventivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, che con una sua nota informerà il docente della prima ora e, di conseguenza, provvederà ad ammettere in classe l'alunno. Le assenze collettive, spesso impropriamente denominate "scioperi", a norma delle vigenti disposizioni scolastiche non sono giustificate e, di conseguenza, saranno ascoltati gli organi collegiali competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. Si precisa inoltre che le assenze collettive saranno conteggiate individualmente. In caso di assenze di massa, dovute a motivi di natura prettamente "vacanzieri" o di riposo a seguito festeggiamenti o ricorrenze (onomastici, compleanni ecc. ecc.) gli alunni saranno ammessi in classe al secondo giorno successivo al festeggiamento solo se accompagnati da uno dei genitori o dal legittimo tutore.

- Un numero rilevante di assenze nel corso dell'anno scolastico ha, comunque, un suo riflesso negativo anche sull'attribuzione del credito scolastico e sulla valutazione finale degli alunni delle classi prime e seconde. Eventuali assenze di massa influiranno negativamente anche sullo svolgimento dei viaggi d'istruzione e potrebbero impedirne l'effettuazione. Nello specifico, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, si considererà una frequenza \geq al 90% dei 200 giorni di scuola obbligatori (le assenze per motivi di salute giustificate con certificato medico non vanno considerate nel computo complessivo) e ritardi e uscite anticipate in numero \leq 15.
- Sede Terzigno: l'ingresso degli alunni è alle ore 8.10. Le lezioni iniziano alle ore 8.15. La prima ora termina alle 9.05, la seconda ora termina alle 10.15, l'intervallo si svolge dalle ore 11.00 alle ore 11.10; la quarta ora termina alle 12.05, la quinta ora termina alle 13.05 e la sesta ora termina alle 13.55. Sede Striano: l'ingresso degli alunni è alle ore 8.30. Le lezioni iniziano alle ore 8.30. La prima ora termina alle 9.30, la seconda ora termina alle 10.30, l'intervallo si svolge dalle ore 11.15 alle ore 11.30; la quarta ora termina alle 12.30, la quinta ora termina alle 13.30, la sesta ora termina alle 14.30 e la settima ora termina alle 15.20. Per quanto concerne l'orario dei laboratori, l'ingresso è alle ore 12.20 e l'uscita alle ore 16.20. Gli alunni ritardatari sono ammessi in classe dal docente in servizio. Non sono da considerarsi ritardi quelli dovuti a comprovate cause di forza maggiore (ritardo mezzi di trasporto, inclemenza climatica ecc.). Non saranno accettati ingressi alla II ora nel mese antecedente la chiusura del quadrimestre, tranne che per situazioni particolari documentate e autorizzate dalla Presidenza. I ritardi saranno annotati sul registro; dopo tre ritardi l'alunno sarà ammesso in classe solo se accompagnato da uno dei genitori o dal legittimo tutore. Di norma non sono ammessi ritardi superiori alla prima ora di lezione. Un numero elevato di ritardi, non imputabili a cause di forza maggiore, inciderà sul voto di condotta, sulla valutazione finale e, soprattutto, sulla valutazione di quelle discipline nelle quali si sono registrati i ritardi maggiori.

- In caso di impossibilità di sostituzione di docenti assenti, le classi usciranno anticipatamente ovvero entreranno posticipatamente rispetto all'orario giornaliero. È assolutamente vietato uscire dall'Istituto anticipatamente, salvo casi eccezionali documentati o improvvisi malori non "strategici". Gli alunni minorenni saranno autorizzati ad uscire solo se affidati ad uno dei genitori o a chi ne fa le veci. Lo stesso discorso vale per gli alunni maggiorenni, in caso di malore improvviso l'alunno esce solo se affidato ad un genitore. Non sono autorizzate uscite anticipate nel mese antecedente la chiusura del quadrimestre e nel mese antecedente la chiusura dell'anno scolastico.
- Possono essere autorizzate dalla Presidenza un'assemblea di classe e un'assemblea generale degli studenti una volta al mese. L'assemblea di classe, in accordo con i docenti, deve essere richiesta almeno tre giorni prima della sua effettuazione; l'assemblea d'Istituto almeno cinque giorni prima. La richiesta delle assemblee deve contenere l'ordine del giorno: al termine deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dallo studente o dagli studenti che hanno presieduto l'assemblea, dal quale risulti l'andamento delle discussioni, i termini e i risultati delle votazioni sulle proposte che sono state dibattute. Il Dirigente Scolastico discuterà con i rappresentanti degli studenti i risultati dell'assemblea. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
- La partecipazione alle attività gestite direttamente dalla scuola influirà positivamente sull'attribuzione del credito e sulla valutazione finale. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Lo studente ha inoltre il diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola ed ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva al fine di poter individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare così il proprio rendimento.
Per quanto riguarda disposizioni non contenute nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nello statuto delle studentesse e degli studenti, d.p.r. del 24/06/1998.

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Esso dovrà individuare:

1. Le mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell'art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.

2. Le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono appannaggio del regolamento delle istituzioni scolastiche, che quindi le dovrà specificatamente individuare. A tal fine le istituzioni scolastiche si ispireranno al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.

3. Gli organi competenti a comminare le sanzioni. Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti

l'allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

E' stato, viceversa, specificato dall'art. 4 comma 6 che: a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.

5. Procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità. È questo un ulteriore e nuovo elemento di contenuto del regolamento d'istituto, introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.

MANCANZE E SANZIONI

I comportamenti e le relative sanzioni, strettamente connessi ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24/09/1998, che configurano mancanze disciplinari degli studenti, sono così di seguito individuati:

A) Per mancanza ai doveri scolastici di cui art 3 comma 1 (regolare frequenza ed assiduo svolgimento degli impegni di studio) e comma 4 e 5 (osservanza disposizioni organizzative e sicurezza-utilizzo corretto delle strutture e dei macchinari), per negligenza abituale e per assenza ingiustificata, nonché per la violazione di norme comportamentali si infliggono le seguenti sanzioni:

1. richiamo verbale da parte del professore o del Dirigente Scolastico;
2. nota sul registro di classe;
3. avvertimento da parte del professore o del Dirigente Scolastico, tramite comunicazione alla famiglia;
4. allontanamento dalle lezioni;
5. sospensioni di un giorno.

Nel rispetto dei principi sopra enunciati, la punizione di cui al punto 1 potrà essere irrogata esclusivamente nei casi di lieve entità. L'allontanamento dalle lezioni e la sospensione di un giorno comminati solo in casi di necessità, ed a fronte di gravi e/o reiterate turbative e intemperanze nei confronti degli insegnanti e della classe e di contravvenzione di quanto previsto dalle disposizioni riguardanti gli studenti. L'allontanamento dalle lezioni e la sospensione di un giorno sono irrogati dal Dirigente Scolastico su richiesta dell'insegnante, previo accertamento dei fatti contestati.

B) Per fatti gravi o reiterati che turbino il regolare andamento dell'Istituto sulla base dei principi enunciati (offesa alle istituzioni, oltraggio all'Istituto ed a tutte le componenti scolastiche, infrazioni che assumono caratteristiche di reato ecc.) comprese gravi o reiterate infrazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art 3 del D.P.R.T. 249/98 si infliggono le seguenti punizioni:

1. sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;
2. sospensione fino a quindici giorni.

C) Nei casi sopraelencati, qualora concorrano circostanze attenuanti ed avuto riguardo alla precedente condotta ed alla situazione personale dello studente, può essere inflitta punizione di grado inferiore.

D) Nei casi di recidiva, qualora le mancanze assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo, o siano stati commessi reati, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone in deroga a quanto previsto al punto B), la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e può essere inflitta la punizione della sospensione superiore ai quindici giorni.

E) Allo studente è sempre concessa la possibilità di convertire la sanzione inflitta in attività in favore della comunità scolastica. Tali attività saranno individuate e determinate previo parere dell'organo collegiale competente all'irrogazione della sanzione. La decisione definitiva sarà comunque assunta dal Capo d'Istituto che dovrà valutare l'effettiva utilità.

F) Le attività in questione potranno svolgersi:

1. in biblioteca (spolvero di libri e scaffali);
2. nel ripristino della completa agibilità di locali danneggiati e di "spazi" deturpati;
3. in servizio di segreteria;
4. in servizio di custodia di beni;
5. in appoggio ai collaboratori scolastici.

G) L'organo competente all'irrogazione dei provvedimenti, che comportano l'allontanamento dall'Istituto, può anche valutare l'opportunità di comminare la sanzione della sospensione prevedendo la frequenza alle lezioni.

H) Nei periodi di allontanamento è previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori, curato dal docente coordinatore di classe e dall'eventuale C.I.C., tale da preparare il rientro nell'Istituto.

I) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

L) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma8):

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

M) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

N) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

O) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

IL PROFESSORE

- Richiamo verbale;
- Nota sul registro di classe;
- Avvertimento tramite comunicazione scritta alla famiglia;
- Richiesta alla presidenza di allontanamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Richiamo verbale;
- Nota sul registro di classe;
- Avvertimento tramite comunicazione scritta alla famiglia;
- Allontanamento dalle lezioni;
- Sospensione fino a tre giorni.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Sospensione che comporta l'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a quindici giorni.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sospensione che comporta l'allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni e/o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

N.B. Le decisioni del Consiglio di Classe sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Per quanto attiene all'impugnazione (art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal regolamento sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto. Il ricorso, contro le sanzioni è ammesso, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, entro quindici giorni dalla comunicazione. Tale Organo dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (art.5- comma1), qualora non dovesse decidere entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. L'Organo di Garanzia è composto, per la scuola secondaria, dal Dirigente Scolastico, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori (in ragione delle componenti scolastiche).

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni (comma 1 art. 5), decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo - presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere.